Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1960, n. **182**.

Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato è liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo stipendio mensile, aumentato degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile. Per ogni mese intero eccedente è liquidato un dodicesimo dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

All'aumento verrà fatto fronte con il maggior gettito delle ritenute al personale e del corrispondente contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito del conglobamento totale del trattamento economico del personale con effetto dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Azienda e la cui durata sia maggiore di sette giorni, a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a quando sarà corrisposto in tutto o in parte lo stipendio, l'Opera di previdenza corrisponderà al dipendente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio.

Detto assegno sarà valutato come segue:

a) per il personale che percepisce normalmente il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, l'assegno sarà pari al premio di operosità di cui il dipendente fruisce all'inizio della malattia;

b) per il personale di condotta, scorta ai treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale di cui all'art. 57 delle predette disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno stesso sarà uguale a quello stabilito, con decreto del Ministro per i trasporti in applicazione dell'art. 86, sesto comma, dello stato giuridico del personale ferroviario, per ciascuna giornata di congedo annuale a titolo di competenze accessorie e calcolato sulla base dei guadagni medi giornalieri realizzati per ciascuna qualifica interessata.

Per far fronte all'onere degli assegni a carico della Opera di previdenza, i dipendenti che vi sono iscritti saranno assoggettati ad una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, la cui misura verrà stabilita dal Ministro per i trasporti e potrà essere annualmente soggetta a revisione secondo i risultati della particolare gestione.

Il Ministro per i trasporti provvederà all'emanazione delle norme di applicazione ritenute necessarie in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1960, n. 183.

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, avente valore di legge ordinaria, in virtù del quale venga attuata una organica revisione delle norme contenute nella parte I, Condizioni, delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, con l'osservanza dei criteri precisati nell'articolo seguente.

Le norme di cui al precedente comma saranno da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 2.

La revisione di cui all'art. 1 deve rispondere:

a) alla necessità di rielaborare le predette norme in relazione alle contingenze economiche ed alle mutate esigenze del traffico;

b) alla opportunità di abbandonare i residui criteri collegati alla originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario, e di instaurare un maggiore spirito di correntezza e di collaborazione con gli utenti;

c) all'orientamento di adeguare, per quanto possibile e senza derogare alle norme del diritto italiano, le condizioni di cui all'art. 1 alla legislazione ferroviaria internazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 184.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, concernente norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, concernente norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 185.

Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe ».

Con effetto dal 1° luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

c) non compete per le pensioni pagabili all'estero ».

Art. 2.

Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 5690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 7520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

Art. 3.

Nei confronti del personale contemplato nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'art. 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2970 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: « indicati nel primo comma del precedente art. 2 » è sostituita, con effetto dal 1° febbraio 1959, dalla seguente: « indicati nel precedente art. 2 ».

Art. 5.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personale indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Art. 7.

Nell'art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: « da approvare con decreto » è sostituita con la seguente: « da assoggettare all'approvazione ».

Al personale contemplato nell'art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalità e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'imposta generale sulla entrata derivante dall'applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Evangelista Torricelli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il sommergibile « Evangelista Torricelli » viene inscritto, a decorrere dal 9 gennaio 1960, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 18 febbraio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1960
Registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 34

(1570)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Genova, è determinato come segue:

mensa per ogni giornata di somministrazione: L. 30.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Torino, è determinato come segue:

mensa, per ogni giornata di somministrazione: L. 25.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Vercelli, è determinato come segue:

mensa per ogni giornata di somministrazione: L. 25.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di La Spezia, è determinato come segue:

mensa con un solo piatto di minestra: L. 30;
mensa con due piatti (minestra e pietanza): L. 65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Como, è determinato come segue:

per un pasto completo: L. 30.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Novara, è determinato come segue:

per un pasto completo: L. 25.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Alessandria, è determinato come segue:

mensa per ogni giornata di somministrazione: L. 25.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

(1535) p. *Il Ministro*: GOTELLI

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Milano, è determinato come segue:

per ogni somministrazione di mensa consistente in genere in un piatto di minestra: al giorno L. 30.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

(1540) p. *Il Ministro*: GOTELLI

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Varese, è determinato come segue:

mensa con un solo piatto: L. 25;
mensa con due piatti: L. 40.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

(1548) p. *Il Ministro*: GOTELLI

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Trieste, è determinato come segue:

mensa per ogni giornata di somministrazione: L. 25.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

(1547) p. *Il Ministro*: GOTELLI

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Venezia, è determinato come segue:

per ogni giornata di mensa: L. 25.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che in seguito al trasferimento di quote approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del sindaco effettivo di cui all'art. 16, comma sesto, dello statuto, compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 15 febbraio 1958 relativo alla nomina dei componenti il citato Collegio sindacale per il triennio 1957-59;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto organo per il triennio successivo;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il Collegio sindacale della Sezione per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro per il triennio 1960-1962, i signori:

a) sindaci effettivi:

Calderale dott. Giovanni, designato dal Ministero del tesoro;

Nicoletti dott. Domenico, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Postiglione dott. Raffaele, designato dal Ministero dell'industria e commercio, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Pini rag. Virginio, designato dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

b) sindaci supplenti:

Leonelli dott. Claudio, designato dal Ministero del tesoro;

Piccioni dott. Alberto, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio;

Sacco dott. Domenico, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 8 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Considerato che in seguito al trasferimento di quote approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del rappresentante di cui all'art. 8, comma sesto, dello statuto, compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 15 febbraio 1958 relativo alla nomina dei componenti il citato Comitato per il triennio 1957-1959;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il triennio successivo;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1960-1962, i signori:

Sansoni dott. Icilio e Guarino dott. Ariberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Apollonio dott. William, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Luppino dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Fragomeni dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.

Settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli, approvato con regio decreto 7 maggio 1899 e i quattro elenchi suppletivi, il primo approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, il secondo con regio decreto 22 dicembre 1932, il terzo con regio decreto 14 febbraio 1935, il quarto con regio decreto 30 aprile 1936, nonchè gli schemi del quinto e del sesto elenco suppletivo in corso d'istruttoria;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia compilato dall'ufficio del Genio civile di Napoli;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'art. 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni sono ordinati:

a) il deposito dello schema del settimo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Napoli;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: TOGNI

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli

1. Denominazione (da valle verso monte): Pozzo « Baiola ». — Foce o sbocco: Contrada Baiola. — Comuni toccati od attraversati: Porto di Ischia. — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: l'intera resa idrica del pozzo. Acque sotterranee.

1. Denominazione (da valle verso monte): Pozzo « Chiaia ». — Foce o sbocco: Contrada Chiaia. — Comuni toccati od attraversati: Forio di Ischia. — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: l'intera resa idrica del pozzo. Acque sotterranee.

3. Denominazione (da valle verso monte): Lago di Lucrino. — Foce o sbocco: Tirreno. — Comuni toccati od attraversati: Pozzuoli. — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: tutto lo specchio d'acqua compreso l'emissario a mare.

4. Denominazione (da valle verso monte): Lago d'Averno. — Foce o sbocco: Tirreno. — Comuni toccati od attraversati: Pozzuoli. — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: tutto lo specchio d'acqua, compreso l'emissario a mare.

5. Denominazione (da valle verso monte): Le acque di tutte le falde sotterranee comprese nei territori dei seguenti comuni: Acerra, Afragola, Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casamicciola, Casandrino, Casavatore, Casola, Casoria, Castellammare di Stabia, Castelcisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Forio d'Ischia, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Marano, Marigliancella, Marigliano, Massalubrense, Melito, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Resina, Roccarainola, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, San Giovanni Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla. — Foce o sbocco: Pozzi. — Comuni toccati od attraversati: gli stessi Comuni elencati. — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: limiti territoriali dei Comuni elencati.

Roma, addì 10 marzo 1960

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(1429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor A. Sevenster, Console generale dei Paesi Bassi a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Alessandria, Asti, Cuneo, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno (compresa l'isola d'Elba), Lucca, Massa Carrara, Pisa, Savona, Torino, Vercelli, Val d'Aosta e la Sardegna.

(1585)

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Victorino Vianna de Carvalho, Console aggiunto del Brasile a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria e Valle d'Aosta e sulle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

(1586)

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Melchior Bournique, Console onorario di Monaco a Livorno, con giurisdizione sulle provincie di Livorno e Grosseto.

(1587)

In data 7 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Teodorico Capone, Console onorario di Monaco a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Matera, Potenza, Reggio Calabria e Salerno.

(1588)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per la assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoindicate persone:

Rona Giovannina in Galli, componente del Consiglio di Patronato di Pavia;
Caffarini Palmira ved. Righetti, componente del Consiglio di Patronato di Ascoli Piceno;
Congregazione figlie povere di San Giuseppe Calasanzio (dette Calasanziane), Ente gestore di istituti per figli di detenuti;
Casa famiglia «Ronconi Pennesi» Roma, Ente gestore di istituto per liberate dal carcere madri nubili;
Opera Divin Redentore - Casa dell'Amore Fraterno - Roma, Ente gestore di istituto per liberati dal carcere;
Casa di Redenzione Sociale - Milano Niguarda, Ente gestore di istituto per giovani liberati dal carcere e dimessi case di rieducazione;
Bussoletti padre Costante, già direttore dell'Assistenziario per liberati dal carcere O.A.S.I. di Firenze;
Marzano dott. Carlo, ragioniere generale dello Stato;
Borgioli dott. Gino, ispettore generale degli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Azzariti dott. Vito, ispettore generale degli Istituti di prevenzione e pena a riposo;
Stuardi prof. Giovanni, già componente privato del Tribunale per minorenni di Torino;
Liguori dott. Bruno, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Nigro dott. Gabriele, procuratore generale della Corte di appello di Torino;
Vacirca dott. Giuseppe, procuratore generale della Corte di appello di Catania;
Botta dott. Vincenzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
Carraro mons. Giuseppe, Vescovo di Verona;
Centro di prevenzione e difesa sociale - Milano;
Borrelli dott Manlio, presidente onorario della Corte di cassazione, vice presidente del Centro di prevenzione e difesa sociale;
Beria D'Argentine dott. Adolfo, direttore generale del Centro di prevenzione e difesa sociale;
Casati avv. Adrio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Milano.

Roma, addì 31 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

(1582)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per la assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Santangelo dott. Vittorio, direttore delle Carceri giudiziarie di Napoli;
Imperatrice cav. Remigio, segretario della Procura della Repubblica di Roma;
Strazzera Perniciani Amedeo, già membro del Consiglio di Patronato di Roma;
Ottomano dott. Otello, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della M.O. di Bari;
Dell'Acqua dott. Camillo, consigliere dell'Ufficio regionale del lavoro e della M.O. di Bari;
Squarcia Agatina in Battaglini, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Castellucci avv. Corrado, presidente dell'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori italiani;
Coi dott. Ubaldo, sostituto procuratore della Repubblica in Roma;
Iaboni dott ing. Raffaele, ingegnere dell'Ufficio del genio civile di L'Aquila;
Calvitti dott. Romualdo, procuratore della Repubblica aggiunto presso la Procura della Repubblica in Roma;
Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo del Bilancio;
Santucci Maria Flora in Martino, dirigente servizi assistenziali ECA di Roma;
Roberto dott. ing. Antonio, già ingegnere capo del Genio civile di L'Aquila;
Gori Virgilio, già benemerito nell'assistenza carceraria;
Bolognese Scianatico Lucia, componente del Consiglio di Patronato di Bari;
Zanotti ing. Vittorio, presidente della Società di Patronato liberati dal carcere di Bologna;
Ruggeri don Giovanni, cappellano del Carcere giudiziario di Bergamo;
Morando dott. Antonio, procuratore della Repubblica in Verbania;
Rabini dott. Francesco, procuratore della Repubblica in Ancona;
Onnis dott. Corrado, presidente del Tribunale dei minorenni di Cagliari;

Santarsiero dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica in Potenza;
Lauro dott. Pasquale, procuratore della Repubblica nel Tribunale dei minorenni di Cagliari;
Piraino Leto dott. Angelo, presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo;
Baviera dott. Ignazio, procuratore della Repubblica nel Tribunale dei minorenni di Palermo;
Quattrocchi dott. Mario, procuratore della Repubblica in Catania;
Casa Serena di Padova, Ente gestore di istituto per dimesse dalle carceri;
Casa del Cuore di Torino, Ente gestore di istituto per dimesse dalle carceri;
Società di Patronato assistenza carcerati e liberati dal carcere di Bologna, collabora proficuamente con il Consiglio di Patronato di Bologna;
Dolazza Mario, benemerito dell'assistenza post-carceraria;
Franconi Cesare, vice presidente dell'Opera delle carceri della Società San Vincenzo de' Paoli di Firenze;
Marcocci Nello, componente dell'Opera delle carceri di Firenze;
Ciannella dott. Vittorio, tisiologo Sezione sanatoriale carceri giudiziarie di Napoli;
Romanese prof. Ruggero, già componente privato del Tribunale dei minorenni di Torino;
Recchi ing. Massimo, direttore lavori della Casa Amore Fraterno di Roma;
Pizzolongo can. Luigi, cappellano delle Carceri giudiziarie di Larino;
Emprin Gilardini avv. Pier Maria, benemerito assistenza post-carceraria;
Ciocca Luigi, già presidente dell'Opera Pia Caleppio Ricotti;
Tundo ing. Edmondo, ingegnere superiore del Genio civile di Roma;
Franceschini Folco Felice, assistente sociale del Consiglio di Patronato di Firenze;
Carpaneto Albertina, assistente sociale del Consiglio di Patronato di Firenze;
Marchetti Raffaello, dirigente delle Scuole carcerarie di Firenze;
Puglisi prof.ssa Maria Grazia, direttrice di corso televisivo di avviamento professionale;
Cosmelli ing. Benedetto, direttore generale POA;
Muu prof.ssa Maria, componente del Consiglio di Patronato di Roma;
Bernasconi Anna Maria in Oggioni, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Lehmann Elsa in Lanzara, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Mottola Maria in Tavolaro, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Rizzato Cesare, appaltatore lavorazioni carcerarie di Padova;
Albanese dott. Carmelo, magistrato di Corte di cassazione;
Caparroni Andreina in Cioccetti, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Carbone Lucia in Scoca, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Diligenti Emma in Cigolini, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Vignolo Maria in Manca, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
D'Aloia Lorenzina in Liguori, benemerita;
La Rosa Maria Illuminata in Scola, benemerita;
Feroce Maria Pia in Reale, collaboratrice del Consiglio di Patronato di Roma;
Novelli dott. Tommaso, magistrato di Corte di cassazione;
Valle dott. Antonio, appaltatore lavorazioni carcerarie di Padova;
Dilaghi Giuseppe, presidente dell'Opera Carlo Naldi per assistenza famiglie detenuti di Firenze;
Ghelardini Ilda, componente del Comitato botteghe artigiane per assistenza liberati carceri di Firenze;
Passeri don Marcellino Ottavio, già cappellano delle Carceri giudiziarie di Ariano Irpino;
Chessa don Renzo, cappellano delle Carceri giudiziarie di Sassari;
Coco dott. Luigi, sostituto procuratore della Repubblica addetto al Consiglio di Patronato di Roma;
Di Schiena dott. Luca, giornalista, collaboratore del Consiglio di Patronato di Roma;
La Pietra prof. Michele, collaboratore del Consiglio di Patronato di Roma;
La Terza avv. Giuseppe, vice direttore della 2ª Ripartizione comune di Roma;
Cappellini dott. Lino, prefetto di Bari;
Ciccarelli Crispo arch. Giovanni, capo sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

Roma, addì 31 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

(1583)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sotto indicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per la assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:
Capobianco dott. Alberto, giudice nel Tribunale dei minorenni di Bari;
Migliaccio dott. Michele, geometra del Genio civile di Napoli;
Ciccarella geom. Mario, dell'Ufficio del genio civile di L'Aquila;
Corbetta dott. Giuseppe, sanitario radiologico della Casa di rieducazione in Verbania;
Torchia geom. Saverio, dell'Ufficio del genio civile di Roma;
Salciccia geom. Vittorio, dell'Ufficio del genio civile di Roma;
Fioroni Alfredo, dell'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia;
Debenedetti prof. Leo, benemerito nell'assistenza ai liberati dal carcere;
De Nicolao Giuseppe, insegnante carcerario in Padova;
Lastrucci Donato, segretario di 1ª classe della Procura della Repubblica in Arezzo;
Giordano dott. Bartolo, segretario capo di 3ª classe della Procura della Repubblica in Messina;
Pastena dott. prof. Ettore, direttore didattico in Avellino;
Zelli Enrico, perito industriale;
Ballerini rag. Umberto, ispettore doganale;
Trucco Carolina Maria, svolge gratuitamente opera di insegnamento nella Casa di rieducazione di Alessandria.

Roma, addì 31 dicembre 1959

Il Ministro: GONELLA

(1584)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita «de jure» delle sottonotate decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui sono insigniti dalla data a fianco di ciascuno indicata:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Davoli Cesare, classe 1908, distretto di Modena, ex caporal maggiore, dal 30 ottobre 1958.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

Fregni Gaetano, classe 1913, distretto di Modena, ex soldato, dal 13 gennaio 1955.

(1589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 21 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,80	620,65	620,68	620,76	620,65	620,75	620,69	620,90	620,64	620,75
$ Can.	653,20	652,80	653 —	653,25	653,10	653,20	653,15	653,20	653,25	653,20
Fr. Sv.	143,20	143,14	143,13	143,15	143,15	143,17	143,11	143,15	143,11	143,15
Kr. D.	90,07	90,06	90,06	90,085	90,05	90,07	90,065	90,10	90,07	90,07
Kr. N.	86,98	86,95	86,95	86,965	87 —	86,97	86,94	86,95	86,98	86,96
Kr. Sv.	119,88	119,85	119,85	119,875	119,85	119,87	119,875	119,90	119,87	119,86
Fol.	164,59	164,59	164,60	164,62	164,55	164,59	164,585	164,60	164,60	164,58
Fr. B.	12,45	12,447	12,45	12,44875	12,4475	12,45	12,45	12,50	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,54	126,53	126,54	126,53	126,50	126,53	126,51	126,55	126,54	126,53
Lst.	1742,30	1741,80	1741,95	1742,20	1741,75	1742,10	1742,05	1742 —	1742 —	1741,70
Dm. occ.	148,87	148,85	148,86	148,875	148,85	148,86	148,85	148,90	148,86	148,87
Scell. Austr.	23,88	23,887	23,875	23,8775	23,90	23,88	23,875	23,88	23,87	23,875

Media dei titoli del 21 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,225
Id. 3,50 % 1902	71,90
Id. 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1960

1 Dollaro USA	620,725
1 Dollaro canadese	653,20
1 Franco svizzero	143,13
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	86,952
1 Corona svedese	119,875

1 Fiorino olandese	164,602
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,52
1 Lira sterlina	1742,125
1 Marco germanico	148,862
1 Scellino austriaco	23,876

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno estromesso dall'alveo del fiume Bidente, in comune di Civitella di Romagna (Forlì).

Con decreto 13 gennaio 1960, n. 2171, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno estromesso dall'alveo del fiume Bidente, in comune di Civitella di Romagna (Forlì), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio 22, particella 121 1/2, di are 0.31, ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:1000, dallo Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Italcombattente », con sede in Pisa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1960, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Italcombattente », con sede in Pisa, costituita con atto del notaio dott. Antoni Pietro, in data 11 luglio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Ugo Mannocci.

(1347)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Picech Maria Luigia in Bucci;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese nell'albo pretorio del comune di Senigallia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Picech Maria Luigia, nata a Cormons (Gorizia) addì 3 dicembre 1904, residente a Senigallia (Ancona), via Trieste n. 1, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Picech in Piceni.

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome materno dei figli gemelli della richiedente e precisamente:

a) Bucci Giampiero, nato a Corinaldo (Ancona) il 20 dicembre 1931;

b) Bucci Giampaolo, nato a Corinaldo (Ancona) il 20 dicembre 1931.

Gorizia, addì 10 marzo 1960

Il prefetto: NITRI

(1473)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (17 marzo 1960) il Bollettino n. 54 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale normativo di lavoro del 18 aprile 1958 per gli addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffè, torrefazione del caffè, prodotti alimentari vari).

2. — Contratto nazionale normativo di lavoro del 18 aprile 1958 per gli addetti all'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini.

3. — Accordo 30 luglio 1955 per il conglobamento e riassetto zonale per i dipendenti delle industrie delle budella e della trippa.

4. — Accordo 9 agosto 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti alle industrie delle budella e della trippa.

5. — Contratto nazionale normativo di lavoro 6 dicembre 1952 per gli addetti alle industrie delle budella e della trippa.

6. — Accordo del 5 settembre 1955 per il conglobamento e il riassetto zonale per i dipendenti dalle industrie della pesca.

7. — Contratto nazionale del 12 marzo 1949 per i lavoratori dell'industria ittica conserviera.

8. — Accordo del 1° agosto 1947 relativo alle qualifiche degli operai addetti alle lavorazioni del pesce conservato.

9. — Accordo del 19 luglio 1947 relativo alle qualifiche professionali degli operai dell'industria delle conserve alimentari vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce, nel territorio nazionale.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1579)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 marzo 1960) il Bollettino n. 55 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale di lavoro del 20 novembre 1956 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1580)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 marzo 1960) il Bollettino n. 57 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° marzo 1956 per i dipendenti delle aziende occupanti fino a dodici lavoratori che attendono alla lavorazione e alla produzione dei bottoni ed articoli affini escluse le lavorazioni e la produzione dei bottoni metallici, di vetro, ecc., comunque regolati da altri contratti collettivi di lavoro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1581)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, del 3 novembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

Proni prof. Giovanni, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Torino;

Salerno prof. Angelo, ordinario di zootecnica generale nell'Università di Bari;

De Luca dott. Ferdinando, ispettore generale;

Lintas dott. Luigi, ispettore capo.

Segretario:

Salis dott. Flavio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1960
Registro n. 4 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 148. — PALADINI

(1564)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta come segue:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato.

Membri:

Ferri prof. Giuseppe, ordinario di « Diritto commerciale » dell'Università di Roma;

Balzarini prof. Renato, ordinario di « Diritto del lavoro » dell'Università di Trieste;

Manduzio dott. Renato, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Campanella dott. Domenico, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Pace dott. Antonio, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

(1565)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, per l'anno accademico 1959-60 (Corpi di Stato Maggiore, Genio navale e Armi navali - 1° concorso).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Visto il decreto emanato dal Ministro per la difesa in data 4 febbraio 1959, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 22, che approva la notificazione di concorso per l'ammissione all'Accademia navale di sessanta allievi del Corpo di Stato Maggiore, venti allievi del Corpo del Genio navale e dodici allievi del Corpo delle Armi navali per l'anno accademico 1959-60;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare di un decimo il numero dei posti da conferire ai concorrenti idonei per il Corpo del Genio navale e delle Armi navali elevandoli rispettivamente da venti a ventidue e da dodici a tredici;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta.

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

STATO MAGGIORE

1. Corso Franco
2. Ramoino Pier Paolo
3. Martinotti Enrico
4. d'Elia Fabrizio
5. Brandizzi Guido
6. Radini Marco
7. Lillo Pier Maria
8. Ferrari Roberto
9. Capra Giorgio
10. Dequal Tullio
11. Carozzino Dario
12. Pennino Virgilio
13. Braccio Cesare
14. Ruta Guido
15. Magnano Franco
16. Ravanelli Sandro
17. Trevisan Paolo
18. De Donno Marcello
19. Pacelli Eugenio
20. Modestini Lucio
21. Benevento Francesco
22. Pellegrino Vincenzo
23. Codeluppi Ilo
24. Rossignoli Marzio
25. Iaccarino Aniello
26. Meneghello Flavio Augusto
27. Marconi Francesco
28. Miniussi Angelo
29. Lamioni Pier Luigi
30. Porcelli Giuseppe
31. Forni Gianfranco
32. Paperini Paolo
33. Simi Arcangelo
34. Pavanetto Franco
35. Priolo Arturo
36. Anedda Francesco
37. Hirsch Bruno
38. Mutini Francesco

GENIO NAVALE

1. Bernardi Giuseppe
2. Marra Gian Piero
3. De Battisti Giancarlo
4. Conti Arturo
5. Sorrentino Fabrizio
6. Migliati Vittorio
7. Todde Alfio
8. Laurenti Virginio
9. Montermini Elio
10. Lacovara Giorgio
11. Maniscalco Paolino
12. Pederneschi Fabio
13. Ciampo Ercole
14. Pastura Pier Giorgio
15. Cappellari Mauro
16. Floridia Vittorio
17. Salmoni Roberto
18. Soro Giovanni
19. Cipriani Costantino
20. Magini Guido
21. Di Stefano Carlo
22. Russo Bruno
23. Giasone Lucio
24. Regnoli Gianni Carlo

ARMI NAVALI

1. Olivieri Franco
2. Bernard Giovanni Battista
3. Cuturi Enrico
4. Loi Costantino
5. Sciubba Caniglia Vincenzo
6. Lippi Piero
7. Tosti Sandro
8. Lombardi Roberto
9. Debrazzi Ennio
10. Bruno Cesare
11. Vaudano Piero
12. Enrici Riccardo
13. Diamanti Ettore
14. Benedetti Cesare
15. Pisanello Silvio

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui all'articolo precedente e in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentati come indicato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati per Corpo nel seguente ordine di merito:

STATO MAGGIORE

1. Corso Franco
2. Ramoino Pier Paolo
3. Martinotti Enrico
4. d'Elia Fabrizio
5. Brandizzi Guido
6. Radini Marco
7. Lillo Pier Maria
8. Ferrari Roberto
9. Capra Giorgio
10. Dequal Tullio
11. Carozzino Dario
12. Pennino Virgilio
13. Braccio Cesare
14. Ruta Guido
15. Magnano Franco
16. Ravanelli Sandro
17. Trevisan Paolo
18. De Donno Marcello
19. Pacelli Eugenio
20. Modestini Lucio
21. Benevento Francesco
22. Pellegrino Vincenzo
23. Codeluppi Ilo
24. Rossignoli Marzio
25. Iaccarino Aniello
26. Meneghello Flavio Augusto
27. Marconi Francesco
28. Miniussi Angelo
29. Lamioni Pier Luigi
30. Porcelli Giuseppe
31. Forni Gianfranco
32. Paperini Paolo
33. Simi Arcangelo
34. Pavanetto Franco
35. Priolo Arturo
36. Anedda Francesco
37. Hirsch Bruno
38. Mutini Francesco

GENIO NAVALE

1. Bernardi Giuseppe
2. Marra Gian Piero
3. De Battisti Giancarlo
4. Conti Arturo
5. Sorrentino Fabrizio
6. Migliati Vittorio
7. Todde Alfio
8. Laurenti Virginio
9. Montermini Elio
10. Lacovara Giorgio
11. Maniscalco Paolino
12. Pederneschi Fabio
13. Ciampo Ercole
14. Pastura Pier Giorgio
15. Cappellari Mauro
16. Floridia Vittorio
17. Salmoni Roberto
18. Soro Giovanni
19. Cipriani Costantino
20. Magini Guido
21. Di Stefano Carlo
22. Russo Bruno

ARMI NAVALI

1. Olivieri Franco
2. Bernard Giovanni Battista
3. Cuturi Enrico
4. Loi Costantino
5. Sciubba Caniglia Vincenzo
6. Lippi Piero
7. Tosti Sandro
8. Lombardi Roberto
9. Debrazzi Ennio
10. Bruno Cesare
11. Vaudano Piero
12. Enrici Riccardo
13. Diamanti Ettore

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopra indicato ed ammessi, nei rispettivi Corpi, alla 1ª classe del corso normale dell'anno accademico 1959-60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Registro n. 7 *Difesa-Marina, foglio n.* 204. — MANAI

(1566)

Graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, per l'anno accademico 1959-60 (Corpo di Stato Maggiore 2° concorso).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Visto il decreto emanato dal Ministro per la difesa in data 10 settembre 1959, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1959, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 203, che approva la notificazione di concorso per l'ammissione all'Accademia navale di venti allievi del Corpo di Stato Maggiore per l'anno accademico 1959-60;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare di un decimo il numero dei posti da conferire ai concorrenti dichiarati idonei elevandoli da venti a ventidue;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

STATO MAGGIORE

1. Galigani Romano
2. Miarelli Alessandro
3. Francardi Giulio
4. Di Noia Luigi
5. Scivetti Saverio
6. Romano Paolo
7. Paolini Marcello
8. Reitano Salvatore
9. Barbara Salvatore
10. Molari Mario
11. Salamone Filippo Maria
12. Cuomo Aldo
13. Trimboli Domenico
14. Calzolaro Mario
15. Vicini Antonio Giovanni
16. Ferrari Giancarlo
17. Salvatorelli Mario Saverio
18. Di Tocco Antonio
19. Grassi Giuseppe
20. Fadin Luca
21. Rollo Francesco Angelo
22. Giannola Mario
23. Caimmi Federico

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui all'articolo precedente e in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentati come indicato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati nel seguente ordine di merito:

1. Galigani Romano
2. Miarelli Alessandro
3. Francardi Giulio
4. Di Noia Luigi
5. Scivetti Saverio
6. Romano Paolo
7. Paolini Marcello
8. Reitano Salvatore
9. Barbara Salvatore
10. Molari Mario
11. Salamone Filippo Maria
12. Cuomo Aldo
13. Trimboli Domenico
14. Calzolaro Mario
15. Vicini Antonio Giovanni
16. Ferrari Giancarlo
17. Salvatorelli Mario Saverio
18. Di Tocco Antonio
19. Grassi Giuseppe
20. Fadin Luca
21. Rollo Francesco Angelo
22. Giannola Mario

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopra indicato ed ammessi, nel Corpo di Stato Maggiore, alla 1ª classe del corso normale dell'anno accademico 1959-60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Registro n. 7 Difesa-Marina, foglio n. 205. — MANAI

(1567)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Revoca del decreto prefettizio relativo alla variante del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 50465/3ª San. del 9 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 23 dicembre 1959, con il quale, a seguito della rinuncia del dott. Remo Sforza, venne assegnato alla condotta medica di Vastogirardi il dottor Renato Lombardi;

Considerato che, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 17 settembre 1959, sulla delimitazione delle competenze dell'Amministrazione dell'interno e di quella della sanità dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, deve ritenersi devoluta al medico provinciale la competenza in merito ai concorsi per posti di sanitario condotto;

Ritenuta, per tali motivi, la necessità di disporre la revoca del succitato provvedimento;

Decreta:

Il decreto n. 50465/3ª San., in data 9 dicembre 1959, di cui alle premesse, è revocato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 5 marzo 1960

Il prefetto: ERRICHELLI

(1481)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9504/3ª del 5 marzo 1960, con il quale il Prefetto della provincia di Campobasso ha disposto la revoca del proprio provvedimento n. 50465 in data 9 dicembre 1959, concernente l'assegnazione del dott. Renato Lombardi alla condotta medica di Vastogirardi, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 17 settembre 1959, sulla delimitazione delle competenze dell'Amministrazione dell'interno e di quella della sanità, dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuta la necessità di provvedere, a norma del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Renato Lombardi è assegnato alla condotta medica di Vastogirardi in sostituzione del rinunciatario dott. Remo Sforza, con decorrenza dal 9 dicembre 1959, data del provvedimento revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Campobasso, addì 9 marzo 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(1482)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i proprio decreti numeri 6915 e 6916 del 7 dicembre 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, e disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;

Considerato che tutti i vincitori di concorso che precedono in graduatoria il dott. Pantaleo Nicola hanno rinunziato alla seconda condotta medica del comune di Capracotta;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare al predetto tale condotta, in relazione alle preferenze dallo stesso indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pantaleo Nicola è assegnato alla seconda condotta medica del comune di Capracotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Campobasso, addì 11 marzo 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(1483)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo n. 8943 in data 8 aprile 1959, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958;

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il parere 17 settembre 1959 del Consiglio di Stato, riportato nella circolare n. 100.1.884 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Sanesi Sestilio	punti	51,989	su 100
2.	Curtarello Luigi	»	50,127	»
3.	Viaro Alberto	»	49,625	»
4.	Vallini Luigi	»	48,211	»
5.	Ruffini Mario	»	47,967	
6.	Duner Mario	»	47,716	»
7.	Scaranello Giovanni	»	47,699	»
8.	Bezzi Bruno	»	47,507	»
9.	Margini Gianfranco	»	47,336	»
10.	Andreasi Andrea	»	47,175	»
11.	Bertazza Antonio	»	46,659	»
12.	Rossetto Albinetto	»	46,149	»
13.	Bozzolan Giacomo	»	45,767	»
14.	Alberti Italo	»	45,432	»
15.	Chiarato Gianfranco	»	45,249	»
16.	Rossi Gino	»	45,104	»
17.	Zen Lorenzo	»	45,009	»
18.	Casna Francesco	»	44,905	»
19.	Mantovani Ginaldo	»	44,886	»
20.	Zampini Agostino	»	44,355	»
21.	Ferrari Giuseppe	»	43,672	»
22.	Spinello Giocondo	»	43,315	»
23.	Brigo Luigi	»	42,947	»
24.	Paparella Giorgio	»	42,903	»
25.	Cassarà Salvatore	»	42,654	»
26.	D'Amato Nicola	»	42,457	»
27.	Basaglia Vito	»	42,273	»
28.	Paiato Diader	»	41,594	»
29.	Cortella Guidantonio	»	41,458	»
30.	Prearo Angelo	punti	41,258	su 100
31.	Fasolin Francesco	»	41 —	»
32.	Rabitti Giuseppe	»	40,349	»
33.	Nalin Eugenio	»	39,850	»
34.	Culatti Ferruccio	»	39,569	»
35.	Poletti Giorgio	»	39,470	»
36.	Natali Eolo	»	39,350	»
37.	Villani Rodolfo	»	39,324	»
38.	Norbiato Camillo	»	39 —	»
39.	Cristiani Eugenio	»	38,995	»
40.	Avanzi Giuseppe	»	38,672	»
41.	Marchetti Giulio	»	38,500	»
42.	Tinti Italo	»	36,422	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 7 marzo 1960

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 7 marzo 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il parere 17 settembre 1959 del Consiglio di Stato riportato nella circolare n. 100.1.884 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori della sede a fianco indicata:

1) Sanesi Sestilio: Ariano Polesine (1ª condotta);
2) Curtarello Luigi: Ceneselli;
3) Viaro Alberto: Occhiobello (1ª condotta);
4) Vallini Luigi: Guarda Veneta;
5) Ruffini Mario: Porto Tolle (frazione Tolle).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 7 marzo 1960

Il medico provinciale: MARRA

(1503)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.